

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BEGATO CALCIO 2013;**
- **RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. SAPONE VALENTINO DAL 30.6.2017 AL 28.2.2016,**

**DELIBERATE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI 2<sup>a</sup> CATEGORIA, MIGNANEGO/BEGATO CALCIO 2013 DEL 28.2.2015** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 59 del 26.3.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale.

#### **2. RICORSO U.S.D. ATLETICO GELA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. PARADISO CRISTIAN;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**
- **AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 9 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER COMMA 15 N.O.I.F. (NOTA N. 6328/1177 PF13-14/MS/VDB DEL 20.2.2015)** - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 486 TFT 32 del 14.4.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Atletico Gela di Gela (Caltanissetta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8155/452 PF14-15/MS/VDB DEL 30.3.2015)** - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 28.4.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ridetermina la sanzione in € 750,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO CALC. SHALA ALTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (ALL'EPOCA DEI FATTI ART. 1, COMMA 1 C.G.S.) (NOTA N. 6265/503 PF13-14 AM/MA DEL 19.2.2015)** - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calciatore Shala Altin. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39, COMMA 1, LETT. D) ED E) C.G.S., S.S.D. OLIMPUS OLGATA 20.12 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2017 INFLITTA AL CALC. MONARCHI ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPUS OLGATA/S.FRANCESCA CABRINI DELL'8.2.2015 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO – COM. UFF. N. 162 DEL 12.2.2015)** - (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 229/LND del 17.4.2015)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S.D. Olympus Olgiata 20.12 A.r.l. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **ORDINANZA ISTRUTTORIA**

**4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., SIG. LOMBARDO PEPPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 - PROC. 8 PF 14/15)** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)

**5. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., A.S.D. REAL CASALE AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA € 760,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE;
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASALE: AMATO MARCO, CACCAMISI KEVIN JUNIOR, GLORIOSO ROBERTO, LEANZA GIANFRANCO, LEMBO FEDERICO, PITINGARO LUIGI, BASILOTTA DANIELE, BUEMI VINCENZO, CATANESE GIUSEPPE, COLOMBO ALBERTO ROSARIO, CONSALES CRISTOFARO, COSTA NICOLÒ, GAGLIANO ANTONINO, MARSALA SALVATORE, MINEO ROSARIO, TEMPRA PIETRO, TERRANA ROSARIO;
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI POL.D. LASACARI, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATI A.S.D. REAL CASALE: DI FIORE SANTO, GLORIOSO LUCA,

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 - PROC. 8 PF 14/15)** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)

La C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. nn. 4) e 5), come sopra rispettivamente proposti dal sig. Lombardo Peppino e dalla società A.S.D. Real Casale di Campofelice di Roccella (Palermo), impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, dispone acquisirsi a cura della Presidenza Federale, prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto di deferimento Prot. 11.857 –Proc. 8pf 14-15 del 23.2.2015 ai soggetti deferiti.

Dispone la sospensione del termine di durata del giudizio di cui all'art. 34 bis C.,G.S.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 4 giugno 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio